



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 13/01/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 76

data: 21/12/2009

OGGETTO: Mantenimento quota societaria nella Porto di San Foca SpA.(art. 3 comma 27 L. n. 244/2007).

L'anno duemilanove addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 17,00 nella solita sala della adunanze, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente		Presente
1) POTI' Vittorio	Sì	10) CORVINO Niceta	Sì
2) RUSSO Mauro	Sì	11) DIMA Simone	Sì
3) PRETE Anna Elisa	Sì	12) MANGIACAVALLO A.	Sì
4) BUFANO Fabio	Sì	13) FELLINE L. Roberto	Sì
5) CISTERNINO O.Maurizio	Sì	14) GALATI Angelo	Sì
6) DIMA Luca	Sì	15) DURANTE Cherubino	Sì
7) POTENZA Sandro	Sì	16) GIAUSA Marino	No
8) DURANTE Antonio	Sì	17) DEGAETANI Luigi	Sì
9) SERINO Luigi	Sì		

Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Alberto Mangiacavallo nella sua qualità di Presidente .

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

<p>REGOLARITA' TECNICA Parere: FAVOREVOLE Data: <u>16.12.2009</u> Il Responsabile del Servizio URBANISTICA F.to all'originale</p>

<p>REGOLARITA' CONTABILE Parere: Data: _____ Il Respons. del SERV. FINANZIARIO</p>
--

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/></div>

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Mantenimento quota societaria nella Porto di San Foca SpA. (art. 3 comma 27 L. n. 244/2007).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 3, comma 27, della legge finanziaria per il 2008 prevede, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società; è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza

PRESO ATTO che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere autorizzata, secondo il disposto del successivo comma 28 dell'art. 3 della L. n. 244/2007, dall'Organo Consiliare con delibera motivata che accerti la sussistenza dei presupposti di cui al su enunciato comma 27.

CONSIDERATO che la novella legislativa in materia di società partecipate, tesa ad operare una riduzione del fenomeno della proliferazione di società pubbliche o miste considerato una delle cause dell'incremento della spesa pubblica degli enti locali, individua, pertanto, due tipologie di società partecipate espressamente consentite: società che svolgono attività strettamente necessarie alle finalità istituzionali degli Enti e società che producono servizi di interesse generale (Deliberazione Sezione Regionale di Controllo per la Puglia 3/PAR/2008).

PRESO ATTO che il Comune di Melendugno è socio minoritario della "Porto di San Foca s.p.a." giusta deliberazione C.C. 41 del 08.09.1999;

RITENUTO che, come ribadito in alcuni pareri delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, il mantenimento della partecipazione societaria potrà comunque essere deliberata qualora si tratti di *servizi di interesse generale*, che presentino un favorevole impatto sulla collettività locale.

Sentita la Relazione allegata dalla quale si evidenziano detti interessi di natura generale a favore del territorio di Melendugno ;

Visto l'art. 42 del TUEL;

Visto il parere di cui all'art. 49 del TUEL;

Uditi i vari interventi di cui si dà conto nel verbale redatto a cura del servizio di stenotipia, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti (è assente il consigliere Giausa);

DELIBERA

Il mantenimento della quota societaria nel capitale della società "Porto di San Foca S.p.A.

Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.